



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA CONTABILE

N. generale **32** del **05/03/2025**

**OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E
CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO DI UN
DIPENDENTE COMUNALE**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 05/03/2025 al
20/03/2025.

OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO DI UN DIPENDENTE COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso:

- quanto previsto dall'art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011), così come sostituito dall'art. 1 c. 162 della L. n. 213/2023, in materia di trattamenti pensionistici anticipati indipendenti dall'età anagrafica, relativi ai dipendenti destinatari del "sistema misto", ossia per i quali il primo accredito contributivo decorra anteriormente al 01/01/1996;
- quanto disposto dalla suddetta norma e dall'art. 17 c. 1 primo periodo del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), così come modificato dall'art. 1 c. 163 della L. n. 213/2023, relativamente alla decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. "finestra mobile") nei confronti dei soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
- quanto prevedono l'art. 157 e l'art. 161 della L. n. 213/2023 in relazione alle aliquote di rendimento per le quote di pensione a favore degli iscritti alla C.P.D.E.L., liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni al 31/12/1994;
- il comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019), così come modificato dall'art. 1 c. 521 della L. n. 213/2023, il quale, limitatamente al periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2024, in riferimento al requisito contributivo occorrente per il conseguimento dei suddetti trattamenti pensionistici anticipati, disapplica l'adeguamento alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010 (così come convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i.);
- quanto disposto, in sostituzione del c. 11 dell'art. 72 del D.L. n. 112/2008, dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014 (così come convertito in L. n. 114/2014) in materia di facoltà da parte delle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti al compimento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione anticipata, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

Richiamati, altresì:

- le disposizioni interpretative e applicative dell'istituto della risoluzione unilaterale fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 2 del 19/02/2015;
- la Circolare I.N.P.S. n. 11 del 29/01/2019, che fornisce istruzioni applicative in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti;
- il Decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la conseguente Circolare I.N.P.S. n. 28 del 18/02/2022 in materia di requisiti di accesso al pensionamento dal 01/01/2023;

Dato atto che:

- la normativa sopra citata dispone in 42 anni e 10 mesi il requisito contributivo occorrente agli uomini per il conseguimento della pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica in riferimento al 2024;
- è, altresì, disposto che il trattamento pensionistico decorra trascorsi tre mesi (c.d. "finestra mobile") dalla data di maturazione del predetto requisito, se maturato entro il 31/12/2024;
- la non applicazione, in riferimento alla quota pensionistica retributiva dei suddetti iscritti, dell'aliquota di rendimento prevista nella tabella di cui all'allegato II alla L. n. 213/223 (che avrebbe potuto determinare una riduzione del trattamento pensionistico) *"nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione"*;

Consultata la documentazione agli atti e constatato che la dipendente comunale Sig.ra ANELLI Laura Maria inquadrata nell'Area dei Funzioni e dell'elevata qualificazione, assegnata al Servizio Finanziario, perfezionerà nel mese di febbraio 2025 i requisiti di legge (67 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione previdenziale), per l'ottenimento della pensione di vecchiaia la quale decorrerà dal 17 febbraio 2025;

Valutato che la dipendente non subirà eventuali riduzioni del trattamento pensionistico, in quanto non sarà applicata l'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla L. n. 213/223 in relazione alla quota retributiva del trattamento pensionistico, essendo la fattispecie un collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio;

Considerato che, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, in tali fattispecie l'ente datore di lavoro è tenuto a mantenere in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

Valutato, pertanto, in conformità alle disposizioni vigenti, che nulla osta ad avvalersi dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti della dipendente ANELLI Laura Maria a decorrere dal 17 febbraio 2025, a fronte del conseguimento a tale data da parte del medesimo:

- a) di diritto pensionistico anticipato ex art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011), così come sostituito dall'art. 1 c. 162 della L. n. 213/2023;
- b) della "finestra" trimestrale di accesso al trattamento di quiescenza;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- il Decreto di nomina di responsabile dell'Area Contabile e Tributi, n. 1 del 17/02/2025;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente atto espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente comunale Sig.ra ANELLI Laura Maria inquadrata nell'Area dei Funzioni e dell'elevata qualificazione, assegnata al Servizio Finanziario, a decorrere dal 17 febbraio 2025 (ultimo giorno di servizio 16 febbraio 2025), collocandolo obbligatoriamente la stessa a riposo per raggiunti limiti di età;
- 2) di dare atto che la dipendente non subirà riduzioni del trattamento pensionistico, trattandosi di fattispecie salvaguardata dall'applicazione delle aliquote previste nella tabella di cui all'allegato II alla L. n. 213/223, in relazione alla quota retributiva di pensione;
- 3) di provvedere a informare della disposizione adottata l'interessata e il Responsabile della struttura presso la quale la dipendente è assegnata;
- 4) di dare atto che, conseguentemente al presente provvedimento, saranno predisposte dall'ufficio preposto le pratiche occorrenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza e alla corresponsione del Trattamento di Fine Servizio da parte dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici;
- 5) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell'atto, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs. n. 97/2016, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Il Responsabile
Area Contabile
Andrea Miracoli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANDREA MIRACOLI in data 05/03/2025
ANDREA MIRACOLI in data 05/03/2025